



**I.C. Statale n. 12 – “Battisti – Foscolo”**  
**Via Manzoni, 66 – C.A.P. 98121 – Messina. CF. 97093240832**  
**Tel/Fax: 090/48120 E-mail: [meic88200l@istruzione.it](mailto:meic88200l@istruzione.it)**



Messina, 30/08/2021

**Al tutto il personale scolastico**

**Agli atti**

**Al sito web**

**OGGETTO:** Informativa sull'obbligo green pass personale scolastico

Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it).

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all'art. 9-ter recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

Pertanto, a partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari. Si sottolinea che il mancato rispetto delle disposizioni emanate dal Decreto legge è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, art.9-ter comma 2, poiché “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. A tale sanzione viene aggiunta anche una sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione, da 400 a 1.000 euro, comminata ai sensi dell'art.4 del D.L. n.19/2020, convertito con legge n.35 /2020.

#### **La verifica del Green Pass.**

La verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9-ter, comma 4, è assegnata ai dirigenti scolastici o ai suoi delegati e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, ai sensi della legge n.689/1981 cap I sez 1 e 2.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute con circolare n.35309 del 4 agosto 2021 con validità massima fino al 30 settembre 2021 (vedasi nostra circ. n° 294 del 26.08.2021).

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP Verifica C19” con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.



I.C. Statale n. 12 – “Battisti – Foscato”

Via Manzoni, 66 – C.A.P. 98121 – Messina. CF. 97093240832

Tel/Fax: 090/48120 E-mail: [meic88200l@istruzione.it](mailto:meic88200l@istruzione.it)



4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori delegati dal Dirigente Scolastico basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

### **Come ottenere il Green Pass.**

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce una ulteriore misura di sicurezza”.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni: o aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; o aver completato il ciclo vaccinale; o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; o essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore; quindi, dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.

Alla luce delle disposizioni di legge sopra esposte, si invita tutto il personale a provvedere all'acquisizione della certificazione verde.

Si allegano:

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
- Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Maria Concetta D'Amico  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93